

RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

Introduzione

La **procedura di riconoscimento accademico (equipollenza)** valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l'obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un titolo finale italiano e avente valore legale in Italia.

L'Ufficio Scolastico Provinciale è competente a valutare le domande di riconoscimento di titoli equipollenti ai **diplomi di scuola secondaria di primo e secondo grado**.

Il riconoscimento dei titoli universitari è invece di competenza degli Atenei italiani nei quali sia presente il medesimo corso di studi.

Da tale procedimento si differenzia il **riconoscimento finalizzato (equivalenza)**, volto ad ottenere un provvedimento di riconoscimento valido ai soli fini per i quali viene richiesto quali, ad esempio, la partecipazione a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12, L. 29/2006 e art. 48, DPR 394/1999) oppure la partecipazione a pubblici concorsi che richiedono il diploma di istruzione secondaria di I o II grado (art. 38, D.Lgs. 165/2001). Per i procedimenti di riconoscimento finalizzato è necessario presentare la domanda direttamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, secondo le modalità individuate dal relativo sito, nella sezione [Equivalenza ai fini professionali - Miur](#).

Chi può fare domanda di riconoscimento accademico?

Possono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non universitari) conseguiti all'estero:

- cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
- i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell'art 26 del Decreto Legislativo 251/2007)

Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.

Non può essere richiesta equipollenza per titoli inerenti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Non può essere richiesta equipollenza per qualifiche professionali.

Come fare domanda?

La domanda, compilata secondo il modello predisposto e disponibile sul sito istituzionale e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata a usp.al@istruzione.it con modulo reperibile sullo stesso sito istituzionale Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria Asti (istruzioneepiemonte.it) .

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- a) documento di identità;
- b) certificato di cittadinanza italiana, svizzera, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, oppure ancora di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- c) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, con firma del Capo d'Istituto legalizzata e munito di traduzione in italiana asseverata dalle competenti autorità consolari.
- d) Dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana che si trova nello Stato di conseguimento del titolo indicante:
 - Precisazioni in merito alla posizione giuridica dell'istituto o scuola (ad esempio, statale o legalmente riconosciuta - con la chiara indicazione del gestore);
 - L'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo di riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito;
 - La sua validità ai fini della prosecuzione degli studi e /o dell'assunzione a posti di lavoro o d'impiego;
 - Il sistema di valutazione adottato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi con l'indicazione del voto minimo e del voto massimo previsti per la promozione;

e) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'eventuale esenzione dalla prova integrativa di italiano.

Ne sono esempi: attestazioni di frequenza con profitto a classi o corsi con insegnamento della lingua italiana autorizzati dal Ministero degli Affari Esteri (art. 636, c. 1, lett. a) e b)); possesso di un titolo che comprenda l'italiano fra le materie classificate (come il Diploma di Baccellierato);

f) curriculum degli studi seguiti dal richiedente rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi. Detto curriculum indicherà gli anni scolastici frequentati, l'indicazione delle materie per ciascun anno, l'esito favorevole agli esami finali da cui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si richiede l'equipollenza.

g) programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere. Tale documento deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana asseverata dalla competente autorità consolari. Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero tale certificazione, le autorità diplomatiche consolari italiane potranno desumere il programma dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri.

h) Per le sole domande di equipollenza del Diploma di scuola secondaria di II grado, una marca da bollo da € 16,00.

Per i titolari di protezione internazionale: per ottenere l'equivalente dei documenti sopraelencati senza rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine consultare il sito [CIMEA for Refugees - CIMEA](#).

Come si svolge il procedimento?

Ai sensi del DM 1 febbraio 1975, l'USP esamina la domanda e, in caso di accoglimento, emana il decreto di riconoscimento del titolo di studio estero. Viceversa, quando venga accertata in maniera inequivocabile la assoluta insussistenza dei necessari presupposti sia rispetto al titolo italiano indicato nella domanda sia per altro affine, comunica all'aspirante l'esito negativo della domanda.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'USP può subordinare il riconoscimento al superamento di prove integrative. In tal caso ne viene data comunicazione al richiedente. Le prove integrative vengono disposte sulla base dell'Allegato C dello stesso DM.

Caso particolare: riconoscimento di titoli rilasciati da scuole straniere in Italia

Nel caso un cittadino italiano voglia proseguire gli studi in una scuola straniera sita in Italia, ai sensi dell'art. 382, D.Lgs. 297/94, lo stesso può chiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito, al fine di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero. Il procedimento avviene nelle stesse modalità di un normale riconoscimento presso l'USP competente.

Il richiedente ha tuttavia l'onere, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, di produrre il nulla osta, previamente richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, utilizzando l'apposita modulistica rinvenibile sul sito, [Nulla osta - Miur](#).